



COMUNE DI MANDURIA

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 76

Data: 14/04/2021

Organi Istituzionali\Giunta

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno QUATTORDICI del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTUNO dal Sindaco.

Oggetto:

ORDINANZA PER LA PULIZIA DEI BORDI STRADALI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PECORARO GREGORIO

Ordinanza per la pulizia dei bordi stradali in tutto il territorio comunale

PREMESSO CHE

- lo stato di manutenzione delle strade comunali e vicinali ricadenti nel territorio della Città di Manduria e lo stato di abbandono ed incuria in cui versano alcuni appezzamenti di terreno, determinano la presenza ai margini delle strade la presenza di vegetazione selvatica di varia natura, la quale fuoriesce dai muri a secco e dalle recinzioni che delimitano i fondi privati;
- tale vegetazione costituisce rifugio per ratti la cui presenza è fonte di pericolo per la pubblica igiene e sicurezza;
- in molti casi i rovi e le sterpaglie restringono o danneggiano la sede stradale, recando pregiudizio alla circolazione pedonale e veicolare;
- le eventuali cattive condizioni di viabilità delle strade sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle od altro materiale derivante dalla lavorazione dei campi;
- la persistenza delle erbacce e delle sterpaglie lungo i margini delle strade può essere causa di innesco di incendi soprattutto durante la stagione estiva;

RITENUTO necessario disporre affinché siano regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e siano tagliati i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO che bisogna assicurare con urgenza la rimozione di tale vegetazione per ragioni di igiene e sicurezza, oltre che come misure di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella Fastidiosa nel territorio del Comune di Manduria;

VISTI

- l'art. 29 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il "Piano d'azione per contrastare la diffusione della Xylella Fastidiosa (Well et al.) in Puglia" Marzo 2021 – Regione Puglia;
- la L.R. del 12 dicembre 2016, n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";

ORDINA

Ai proprietari o ai detentori, a qualsiasi titolo, di fondi rustici, lotti e terreni in genere che prospettano su strade pubbliche o di uso pubblico, su slarghi, spiazzi, ecc:

- di ESTIRPARE ed ASPORTARE erbacce, cespugli, arbusti, sterpi, rovi, spine e vegetazioni varie, provenienti da muri di recinzione a fondi privati, che infestano i margini stradali;
- di PROVVEDERE al TAGLIO dei rami di alberi comunque aggettanti o pendenti sulle pubbliche strade, nonché al taglio di quelle piante che occultano o riducono in qualsiasi modo la visibilità viaria;

- di ESEGUIRE i necessari LAVORI DI PULIZIA e di rimozione del materiale che dovesse ostruire i fori di imbrigliamento, incanalamento e scolo delle acque meteoriche delle sedi delle pubbliche strade (a livello superiore ai fondi privati), assicurando il normale deflusso di dette acque nei sottostanti fossi.
- Il divieto dell'utilizzo di prodotti erbicidi non autorizzati dalla normativa vigente sulle vie e piazze ai fini della tutela della salute pubblica.

L'Amministrazione Provinciale, i Consorzi di Bonifica, le Ferrovie SUD-EST, lungo le strade e le vie ferroviarie, nei tratti di attraversamento delle aree boscate del territorio comunale di Manduria, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi e residui di vegetazione.

Detti lavori devono essere eseguiti entro e non oltre il giorno **10 maggio 2021** e, inoltre, dovranno garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia per l'intero periodo estivo.

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d'Ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa di legge.

A tal fine la presente vale quale avviso di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i., finalizzato all'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei destinatari della presente ordinanza.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale www.comune.manduria.ta.it, affissa lungo le strade del centro abitato e delle frazioni di Manduria e trasmessa agli Enti di competenza.

Gli Agenti della Forza Pubblica e il Comando di Polizia Locale sono incaricati di far osservare a chiunque spetti, il presente provvedimento e comunicare eventuali inottemperanze allo scadere del termine su indicato.

Il Responsabile Area 4
Ing. Alessandro Santo Pastore

Il Sindaco
Dott. Gregorio Pecoraro